



ORDINE DEI CHIMICI DELLA PROVINCIA DI
MESSINA
Via Università, 16 - 98122 - Messina

Messina 29/05/2015
Prot. n. 136

Ai Sig.ri Sindaci
dei Comuni di Messina e
Provincia

Agli Uffici Tecnici dei
Comuni di Messina e Provincia

All'Autorità Portuale
Messina

All'Agenzia Industrie Difesa
Messina

Alla Capitaneria di Porto
Messina

Alla Capitaneria di Porto
Milazzo

All'Agenzia Regionale Protezione
Ambiente
Messina

e p.c. alla Procura della Repubblica
Messina

Oggetto: pareri e giudizi in materia di chimica.

Pervengono a questo Consiglio numerose segnalazioni su presunti abusi concernenti la professione di Chimico. Molti di questi abusi sarebbero comprovati dalla redazione da parte di soggetti privi del prescritto titolo professionale, di “rapporti di prova” o di “certificati” contenenti un giudizio di tipo chimico.

In relazione a quanto sopra, si rammenta che l'espressione di “giudizi” e il rilascio di “pareri di esperto” in materia di chimica pura ed applicata, possono essere affidati dall'Autorità Giudiziaria e dalle Pubbliche Amministrazioni – per effetto dell'art. 16, R.D. 1 marzo 1928 n. 842, e dell'art. 36 del DPR 5 giugno 2001, n. 328 – solo a Chimici iscritti all'Albo Professionale e non ad altri professionisti. Lo stesso vale per tutti gli atti che devono essere presentati dai privati alle Pubbliche Amministrazioni (In merito, per tutte, qui si richiama la sentenza della Corte di cassazione Civile, sez. III, n. 7023 del 7 luglio 1999).

Al riguardo, in relazione alla presentazione degli atti in questione alla Pubblica Amministrazione, si ricorda che i funzionari ed i dirigenti dei servizi/dipartimenti a cui tali atti sono rivolti o da cui sono richiesti non possono limitarsi ad una mera verifica della completezza formale



ORDINE DEI CHIMICI DELLA PROVINCIA DI
MESSINA

Via Università, 16 - 98122 - Messina

della documentazione ricevuta, ma devono appurare altresì la regolarità dal punto di vista della corrispondenza fra la natura dell'atto e le attribuzioni della categoria professionale di appartenenza del redattore/sottoscrittore della documentazione. In quanto, qualora ciò non avvenga, la Pubblica Amministrazione implicitamente assume la responsabilità, in concorso, di riconoscere a soggetti estranei alla professione di Chimico la titolarità all'esercizio abusivo di tale professione.

Né tale verifica risulta ultronea o sconosciuta alla Pubblica Amministrazione, dal momento che è di dominio pubblico la circostanza che per altre e diverse documentazioni da presentare alla stessa P.A., quali progetti edilizi o di impianti, si provvede con scrupolo alla verifica che il documento sia sottoscritto da "idoneo professionista".

Rimane fermo che ove un soggetto, non in possesso dell'abilitazione di Chimico, faccia esplicite affermazioni che nulla hanno a che vedere con la sua eventuale formazione e abilitazione, che definisce il "suo punta di vista" (sia esso biologico, agronomico, medico o ingegneristico), e con un certificato o con un rapporto di prova voglia affermare con certezza la natura e composizione di una sostanza costituendo, di fatto, il risultato delle analisi chimiche come momento finale dell'attività professionale del redattore, lo stesso va segnalato, quale atto dovuto, all'Autorità Giudiziaria evidenziando tutti gli elementi di incompletezza sostanziale che rendono l'utilizzo di tale atto un pericolo per la società. E' pleonastico rammentare che il PubblicoUfficiale è tenuto a trasmettere all'Autorità Giudiziaria la notizia di reato, ai sensi dell'Art. 316 C.P.

Pertanto, si invitano le Amministrazioni in indirizzo a verificare che l'affidamento di incarichi che prevedano una caratterizzazione chimica e chimico-fisica della materia sottoposta ad analisi (acque destinate al consumo umano, acque reflue, rifiuti, terreni, terre e rocce da scavo, sedimenti e materiali da dragaggio, ecc.), sia rivolto a Chimici iscritti all'Albo Professionale.

